



**L'ATTIVITÀ STATUTARIA, LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE DELLA REGIONE
CALABRIA NELLA VIII LEGISLATURA (2005-2010)***

di

Gavina Lavagna

(Ricercatore in Istituzioni di Diritto Pubblico

Università "La Sapienza", Roma)

e

Paolo Mezzanotte

(Ricercatore in Istituzioni di Diritto Pubblico,

Università "La Sapienza", Roma)

24 febbraio 2010

1. Potestà statutaria e legge elettorale

1.1. Statuto

E' fatto oramai noto che la Regione Calabria, a seguito della sentenza di parziale accoglimento n. 2 del 2004¹ con cui la Corte Costituzionale si è per la prima volta pronunciata

*Il lavoro è frutto delle riflessioni congiunte degli Autori, tuttavia Gavina Lavagna ha redatto i paragrafi 1, 2, 2.1, 2.2 e Paolo Mezzanotte i paragrafi 2.3, 3.

¹ La Corte Costituzionale con la sentenza n. 2 del 2004 si è per la prima volta pronunciata sul testo dello Statuto approvato ai sensi del novellato articolo 123 della Costituzione sulla base delle deliberazioni del 13 maggio 2003

dichiarando parzialmente illegittimo uno Statuto approvato ai sensi del novellato articolo 123 della Costituzione, abbia reagito secondo l'iter prescritto dal suddetto articolo con l'adozione di una nuova Carta statutaria². A fronte di ciò la Regione Calabria ha infatti provveduto, secondo quanto sancisce l'articolo 58 dello Statuto "con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi" (deliberazione del 6 maggio 2004 e deliberazione del 6 luglio 2004), alla definitiva approvazione, secondo il procedimento prescritto nella Costituzione, di un nuovo Statuto e alla sua relativa promulgazione con legge regionale del 19 ottobre 2004 n. 25. Lo Statuto inoltre, ai sensi dell'articolo 59 comma 6 viene pubblicato a fini notiziali nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore, dopo la promulgazione, il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.³

Prima di analizzare le caratteristiche e i principi fondamentali dello Statuto calabrese riteniamo opportuno sottolineare che dal momento della sua entrata in vigore sia in più occasioni stato sottoposto a modifiche ed integrazioni. Con la Legge Regionale del 20 aprile 2005 n.11 *Integrazione della legge regionale 19 ottobre 2004 n. 25 "Statuto della Regione*

e del 31 luglio 2003. Impugnato dal Governo, lo Statuto calabrese è stato sottoposto al giudizio della Corte Costituzionale che, per la prima volta, dopo la revisione dell'articolo 123 della Costituzione, si è pronunciata dichiarando l'illegittimità costituzionale dei seguenti articoli: articolo 33 comma 1 e 2 (che il Presidente e il Vice Presidente siano indicati sulla scheda e votati contestualmente agli altri componenti del Consiglio Regionale); in questa occasione è approvata la mozione sul programma di Governo da Essi presentata in Consiglio; articolo 33 comma 3 (la mancata nomina del Presidente e del Vice Presidente comporta lo scioglimento del Consiglio regionale; articolo 33 comma 4 stabilisce che nel caso di dimissioni volontarie, incompatibilità sopravvenuta, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta a questi subentra il Vice Presidente; articolo 33 comma 5 il Vice Presidente, una volta confermato dal Consiglio, tornerà a disporre lo scioglimento del Consiglio nell'ipotesi in cui non potesse più ricoprire la carica o si dimettesse; articolo 33 comma 7 che prevede quale causa di ineleggibilità l'aver ricoperto per due mandati consecutivi (superiori a trenta mesi) la carica di Presidente della Giunta.

In base al contrasto con l'articolo 122 della Costituzione la Corte ha inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 38 comma 1 lettera a) ed e) dello Statuto. La legge elettorale regionale avrebbe dovuto prevedere i casi di "ineleggibilità ed incompatibilità" del Presidente, del Vice Presidente, dei Consiglieri e dei Componenti, anche esterni della Giunta. Tale disposizione è stata ritenuta illegittima in quanto disponeva in modo del tutto differente il contenuto della legge regionale rispetto a quanto previsto a livello costituzionale; la Corte dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, dell'articolo 16, comma 2 lettere a) e b), e dell'articolo 38, comma 1, lettera c) del predetto articolo dello Statuto calabrese.

² Il primo Statuto adottato dalla Regione Calabria e dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, sicché mai entrato in vigore, prefigurava una forma di governo in cui il corpo elettorale si limitasse all'indicazione del Presidente e del Vice Presidente della Giunta, piuttosto che ad eleggerli direttamente. L'assunzione della carica di Presidente e di Vice Presidente sarebbe conseguita successivamente alla nomina da parte del Consiglio Regionale dei candidati con il maggior numero di preferenze. Non prevedendosi dunque l'ipotesi dell'elezione diretta era possibile la sostituzione del Presidente con il Vice per cause diverse dalla sfiducia; la clausola del *simul stabunt, simul cadent*, prevista all'articolo 126, comma 3 della Costituzione come norma "antiribaltone" mancava completamente di valenza operativa. Alla luce di questo è di tutta evidenza che se le Regioni scelgono l'investitura popolare del Presidente della Giunta, devono di conseguenza accettarne le conseguenze che la Costituzione ad essa ricollega, altrimenti possono decidere forme di organizzazione e di governo differenti. La Regione Calabria a seguito della sentenza della Corte Costituzionale ha scelto allora di rielaborare completamente lo Statuto inserendovi l'elezione del Presidente della Giunta a suffragio universale e diretto.

³ Lo Statuto della Regione Calabria è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Supplemento straordinario n.6 del 23. 10 2004 al n. 19 del 16. 10 .2004

Calabria” il Consiglio Regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti ha inserito il comma 5 bis all’articolo 59 dello Statuto (*norme transitorie e finali*) disponendo la possibilità di aumentare il numero dei membri del Consiglio Regionale di cui all’articolo 15 dello Statuto stesso.

Ulteriori modifiche allo Statuto della Regione Calabria sono state poi introdotte attraverso la Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3 approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi (8 ottobre 2009 e 19 gennaio 2010). L’articolo 2 dello Statuto calabrese intitolato Principi e finalità cui si ispira l’azione della Regione per la realizzazione dei suoi obiettivi è ampliato dall’inserimento della lettera *d) bis* che prevede, come si evince dalla lettura del testo, “la realizzazione di condizioni sociali, culturali ed economiche per il più efficace contrasto alle organizzazioni di stampo mafioso e il più ampio sostegno alle vittime della criminalità organizzata”; nonché dalla lettera *h)* rivolta a garantire il pieno rispetto dei diritti naturali ed inviolabili della persona promuovendo l’effettivo riconoscimento dei diritti sociali ed economici per gli immigrati, i profughi, i rifugiati e gli apolidi, al fine di assicurare il loro pieno inserimento nella comunità regionale ed infine dalla lettera *r)* relativa alla protezione dell’ambiente, la salvaguardia dell’assetto del territorio e del paesaggio e la valorizzazione della loro vocazione, nell’ambito e per lo sviluppo delle iniziative assunte in sede nazionale, europea ed internazionale.

La legge regionale 19 gennaio 2010, n.3 inoltre apporta modifiche all’articolo 15 dello Statuto aggiungendo alla composizione dei cinquanta membri del Consiglio Regionale, già precedentemente ordinato sulla base dell’articolo 59 comma 5 bis dello Statuto (*norme transitorie e finali*), la seguente innovazione: “salvo quanto stabilito dalla legge elettorale per agevolare la formazione di maggioranze stabili ed assicurare la rappresentanza delle minoranze”; e se i gruppi consiliari ai sensi dell’articolo 27 comma 1 possono essere composti da almeno tre membri, secondo quanto dispone il Regolamento interno del Consiglio, la modifica introdotta con la sostituzione del comma 2⁴ dell’articolo 27 dello Statuto dispone che i gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore, solo nel caso che gli stessi siano espressione di liste che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del quattro per cento dei voti.

⁴ L’articolo 27 comma 2 approvato con legge Regionale 19 ottobre 2004 n. 25 sanciva che i gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore, solo nel caso che gli stessi siano espressione di gruppi parlamentari nazionali ovvero di liste che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del cinque per cento dei voti.

Modifiche ed integrazioni rilevano poi in ordine all'Organizzazione e al funzionamento della Giunta regionale i cui membri, ai sensi dell'articolo 35.comma 4 possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini che non si trovino in condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere regionale; l'ultima frase del comma 4 "il numero degli Assessori esterni non può essere complessivamente superiore a due unità è sostituita dalla legge in oggetto "con il numero dei membri esterni non può essere complessivamente superiore a quattro unità". A questo si aggiunge che la nomina ad Assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere Regionale e la sostituzione con un supplente in base alle modalità previste dalla legge elettorale regionale secondo quanto disposto dal nuovo articolo 35 comma 4 bis dello Statuto calabrese; all'articolo 35, infine, è aggiunto il comma 10 in base al quale il Presidente può nominare fino a due Sottosegretari per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I Sottosegretari, le cui indennità sono fissate dalla legge regionale, partecipano alle sedute della Giunta pur non facendone parte.

Per concludere, dunque, se l'articolo 5 della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3, aggiunge all'articolo 46 intitolato "Rapporti fra Regione e enti locali" il comma 8, riservando con legge alla Regione le sole funzioni amministrative che per loro natura, o per assicurare requisiti essenziali di uniformità vanno esercitate a livello regionale, l'articolo 6 della suddetta legge, invece, provvede all'abrogazione degli articoli 7 (abrogazione della Consulta dell'ambiente), 56 (abrogazione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro) e 57 (abrogazione della Consulta statutaria) dello Statuto, così come approvato con legge regionale 19 ottobre 2004 n. 25.

Quanto finora esposto ci permette di procedere nell'indagine analizzando l'assetto istituzionale della Regione Calabria tenendo conto che la libertà di scelta dello Statuto regionale, come è stato più volte osservato dall'inizio della nostra indagine, è comunque vincolata da quelle disposizioni costituzionali (articoli 121, 122. comma 3, 123 ultimo comma, 126. comma 2) che disciplinano organi e funzioni della Regione.

Secondo quanto sancito dall'articolo 14 dello Statuto calabrese sono organi della Regione: il Consiglio Regionale, il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale.

Il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, si compone di cinquanta membri⁵ e nella sua funzione di rappresentanza della società esercita la potestà legislativa e le

⁵ Come già osservato la legge regionale 19 gennaio 2010, n.3 ha modificato l'articolo 15 dello Statuto sulla Composizione del Consiglio Regionale che aggiunge dopo le parole "50 membri" già precedentemente disposto,

altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi, e definisce l'indirizzo politico della Regione. Con l'articolo 16 dello Statuto sono inoltre evidenziati il ruolo e le funzioni del Consiglio regionale che, oltre a svolgere funzioni di indirizzo e controllo sulla Giunta, approva il documento di programmazione economico-finanziario presentato dall'esecutivo regionale. Il Consiglio regionale nella sua prima seduta procede con votazione separata e a scrutinio segreto dei suoi componenti all'elezione del suo Presidente e dei due Vice Presidenti, uno dei quali in rappresentanza dell'opposizione. Il Presidente, eletto a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio⁶, oltre a presiederlo, ne garantisce la regolarità delle sedute ed il buon funzionamento "nel rispetto delle norme dei regolamenti interni" (articolo 21 Statuto Regione Calabria).

Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, adotta e modifica i propri regolamenti che, in conformità alle disposizioni dello Statuto e nel rispetto dei diritti delle opposizioni, determina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni (articolo 26 Statuto Regione Calabria).

A questo punto dell'indagine è opportuno procedere comparando le competenze del Consiglio con le disposizioni concernenti le attribuzioni del Presidente e della stessa Giunta, posto che, pur emergendo un disegno di forte equilibrio tra le funzioni, restano ferme le responsabilità di ciascun organo.

Il Presidente della Giunta ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto è eletto a suffragio universale e diretto ed entro dieci giorni dall'insediamento nomina il Vice Presidente e gli altri componenti della Giunta in un numero variabile " non inferiore ad otto e non superiore a dieci" (articolo 35 comma 3 dello Statuto). I membri della Giunta possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale fra i cittadini che non si trovino in condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale; il numero degli assessori esterni è non può essere superiore a quattro unità, secondo quanto dispone l'ultima parte dell'articolo 35, comma 4 come modificato dalla la legge regionale 19 gennaio 2010, n.3 che ha inoltre inserito, come abbiamo avuto modo di osservare in precedenza, che la nomina ad assessore comporta, secondo le modalità previste dalla legge elettorale, la

le seguenti:"salvo quanto stabilito dalla legge elettorale per agevolare la formazione di maggioranze stabili ed assicurare la rappresentanza delle minoranze".

⁶ L'articolo 20 dello Statuto prevede che se dopo due votazioni nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nel terzo, da tenersi il giorno successivo, è sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri regionali; qualora nella terza votazione nessuno ottenga la maggioranza richiesta , si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere regionale e la sostituzione dello stesso con un supplente.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile, pone la questione di fiducia davanti al Consiglio regionale sull'attuazione del programma di governo, previo assenso della Giunta, presenta al Consiglio i disegni di legge ed ogni altro provvedimento di iniziativa della Giunta, promulga le leggi regionali e indice i referendum previsti dallo Statuto, si vede inoltre attribuite tutte le altre funzioni prescritte dall'articolo 34 dello Statuto.

Il Consiglio regionale può esprimere, ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto, la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta dal almeno 1/5 dei componenti del Consiglio e posta in votazione non prima di tre giorni e non oltre quindici giorni dalla presentazione; la mozione di sfiducia, votata per appello nominale, produce i suoi effetti se votata a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. Il Presidente della Giunta può porre anche la questione di fiducia sull'attuazione del programma di governo e i suoi aggiornamenti, sulla legge finanziaria e sulle leggi di bilancio annuale e pluriennale, sulle leggi relative alla fissazione dei tributi e imposte regionali, nonché su questioni particolarmente rilevanti per la collettività regionale; le questioni di fiducia presentate dal Presidente della Giunta ai sensi dell'articolo 37, comma 4 dello Statuto, sono poste in votazione non prima di tre giorni e non oltre quindici dalla loro presentazione e si intendono respinte se esprime voto contrario la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale. E' se quanto prescritto importa le dimissioni del Presidente e lo scioglimento del Consiglio regionale (articolo 33, comma 5 dello Statuto), si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni volontarie del Presidente (articolo 33, comma 6 dello Statuto). Il Consiglio può esprimere a maggioranza assoluta la censura nei confronti del singolo assessore. La Giunta è l'organo esecutivo della Regione e nel rispetto delle direttive del Presidente concorre alla determinazione dell'indirizzo politico-amministrativo della regione. La Giunta opera collegialmente sebbene il Presidente ripartisca tra i singoli Assessori le funzioni per settori organici di materie. Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto, la Giunta provvede all'attuazione del programma di governo, nel rispetto delle attribuzioni del suo Presidente e le disposizioni di principio dettate dalla legge regionale, attraverso l'emanazione di regolamenti esecutivi, regolamenti di attuazione ed integrazione, regolamenti delegati, nonché regolamenti di organizzazione dell'amministrazione regionale.

La Giunta predispose il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Regione, gestisce il bilancio, amministra il patrimonio e il demanio regionali e rende esecutivo il piano regionale di sviluppo economico sociale; adotta, su proposta del Presidente della Giunta, il regolamento per l'esercizio della propria attività.

L'articolo 48 dello Statuto calabrese disciplina il Consiglio delle Autonomie locali, un organo istituito presso il Consiglio regionale, rappresentativo degli enti locali e di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione. Il Consiglio, composto da un numero di membri fissato dalla legge, ma comunque non superiore a trentacinque "esprime pareri sulle proposte di legge aventi ad oggetto la determinazione o la modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali ovvero tra enti locali, l'istituzione di enti regionali, il conferimento o la delega di funzioni e delle relative risorse, il documento di programmazione economico-finanziaria, il bilancio e il programma regionale di sviluppo". Il Consiglio delle autonomie locali esprime inoltre parere su ogni altra questione ad esso demandata dal presente Statuto e dalle leggi regionali. Nel caso di parere contrario sulle proposte di legge sottoposte alla valutazione del Consiglio delle Autonomie locali, il Consiglio regionale può procedere alla relativa approvazione con la maggioranza dei Consiglieri.

E' certo che con l'approvazione del primo Statuto la Regione Calabria aveva tentato, in ordine alla forma di governo, di affrancarsi dal principio del *simul stabunt simul cadent*, cercando piuttosto di istituire un modello intermedio tra elezione diretta e l'elezione da parte del Consiglio del Presidente della Giunta Regionale; era infatti prevista l'indicazione al corpo elettorale del Presidente e del Vice Presidente della Giunta i quali sarebbero stati nominati dal Consiglio nella sua prima seduta, sulla base dell'investitura popolare e previa approvazione del programma. La mancata nomina avrebbe comportato lo scioglimento del Consiglio regionale.

La sentenza con cui la Corte Costituzionale⁷ ha bocciato la forma di governo delineata nello Statuto adottato in prima battuta dalla regione Calabria ha indotto quest'ultima, come abbiamo avuto modo di osservare, ad adottare un nuovo Statuto nel quale è possibile ravvisare una forma di governo regionale che rimane nell'ambito di quelle tecnicamente parlamentari e in cui il rapporto tra Presidente della Giunta e Consiglio è retto dal principio del *simul stabunt simul cadent* per cui qualsiasi ipotesi di cessazione dall'incarico del Presidente della Giunta determina automaticamente lo scioglimento del Consiglio.

⁷ Sentenza Corte Costituzionale n. 2 del 2004

1.2. Legge elettorale

Con l'entrata in vigore della legge quadro 2 luglio 2004 n.165⁸ recante disposizioni di attuazione dell'articolo 122, comma 1 della Costituzione, solo alcune Regioni⁹ tra cui la Calabria hanno adottato le proprie leggi elettorali.

La Legge Regionale 7 febbraio 2005 n.1 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale", composta di un articolo unico, disciplina l'elezione del Consiglio regionale fissando in "cinquanta" il numero dei consiglieri eletti secondo il sistema introdotto dalla legge n. 43 del 1995 (c.d. Tatarellum)¹⁰ e dall'articolo 5 comma1 della legge costituzionale n.1 del 1999¹¹.

La legge elettorale approvata dalla Regione Calabria nel 2005 dispone al comma 3 una soglia di sbarramento al 4%; questo sta a significare che non otterranno seggi all'interno dell'Assemblea quelle liste provinciali che non abbiano ottenuto nell'intera Regione almeno il 4% dei voti validi anche se la lista a cui sono collegate su base regionale avrà superato la percentuale del 5% dei voti validamente espressi; inoltre, al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi; infine, "sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968 n. 108, le liste che sono espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano". Non è ammessa, ai sensi del comma 5 della suddetta legge, la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti in Parlamento e che di conseguenza, potrebbero trarre in errore l'elettore.

Il 30 gennaio 2010 la Conferenza dei Presidenti di Gruppo del Consiglio Regionale, dopo un'approfondita discussione ha concluso i propri lavori approvando la nuova legge elettorale. La proposta di legge n. 388/8 di iniziativa dei Consiglieri Loiero e Bova, sottoposta alla votazione del Consiglio regionale è stata approvata all'unanimità come nuova legge elettorale – Legge Regionale 6 febbraio 2010, n.4 Modifiche ed integrazioni alla legge Regionale 7

⁸ Pubblicata nella G.U. n.155 del 5 luglio 2004

⁹ Oltre la Calabria il Lazio, la Puglia e la Toscana.

¹⁰ La legge n.43 del 1995 (c.d Tatarellum) prevede una clausola di sbarramento del 3% per i gruppi di liste collegati alle liste regionali che non hanno superato il 5% dei voti validi in ambito regionale, e nessuna soglia per i gruppi di liste provinciali collegati a liste regionali che hanno superato il 5%.

¹¹ L'articolo 5, comma 1 della Legge costituzionale n. 1 del 1999 ha in sostanza costituzionalizzato le due precedenti leggi ordinarie per le elezioni regionali, la legge 17 febbraio 1968 n. 108 e la legge 23 febbraio 1995 n.43 e le ha parzialmente modificate al fine di introdurre l'elezione diretta del Presidente della Giunta e garantire il seggio al Presidente sconfitto, garantendo una disciplina destinata a rimanere vigente fino all'entrata in vigore dei nuovi Statuti e delle nuove leggi elettorali.

febbraio 2005, n. 1, recante “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale”.

La prima delle novità inserite nella nuova legge elettorale calabrese si ravvede nel fatto che non si compone più, come la precedente di un articolo unico, ma di tre differenti articoli rivolti ad apportare modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n.1.

La nuova legge elettorale¹² ridefinisce le modalità di attribuzione dei seggi di Consigliere regionale dettando una serie di regole piuttosto definite: l’articolo 2 comma 2 della legge suddetta dispone che il Consigliere che assume la carica di Presidente della Giunta regionale è eletto sulla base di una lista regionale contenente una candidatura unica, non contrassegnata da alcun simbolo; quaranta consiglieri sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti; nove dei consiglieri assegnati alla Regione sono eletti con sistema maggioritario nell’ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti dalle liste regionali.

Ma la principale novità introdotta dalla nuova legge elettorale calabrese è l’abolizione del c.d. “listino bloccato” ovvero quella lista bloccata di candidati che entravano in Consiglio grazie al premio di maggioranza attribuito alla coalizione vincente. Il premio di maggioranza dunque sarà distribuito su base provinciale in modo da garantire la rappresentatività su tutto il territorio regionale. La decisione e' stata assunta al termine di un'assise iniziata con sei ore di ritardo e in un clima di diffidenza che ha portato, prima che il Consiglio si riunisse per varare la riforma della legge elettorale a mettere in campo atteggiamenti di minaccia che ne impedissero il cambiamento. Sino all’ultimo il Pdl e soprattutto il suo candidato alla Presidenza della Regione, Giuseppe Scopelliti hanno tentato di frenare l’abolizione del listino cercando di coinvolgere il Prefetto di Reggio Calabria che in qualità di Commissario di Governo ne bloccasse l’iter di approvazione per presunta incostituzionalità. Sono stati respinti gli emendamenti di Liliana Frasca’ (Assessore regionale alle Riforme e al Personale) che aveva proposto la doppia preferenza uomo-donna e di Nino De Gaetano (Rifondazione Comunista) e Michelangelo Tripodi (Assessore regionale all’Urbanistica) sul superamento dello sbarramento al 4%. Nello specifico veniva proposta l’introduzione del principio del "miglior perdente" che consentiva l’ammissione al riparto dei seggi della lista collegata a una

¹² La Legge Regionale 6 febbraio 2010, n.4 *Modifiche ed integrazioni alla legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1* recante “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale” ha subito parziali modifiche con l’entrata in vigore della Legge Regionale 12 febbraio 2010, n.6 *Modifiche alla legge Regionale n.4 del 6 febbraio 2010*. In particolare quest’ultima ha aggiunto all’articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2010 al termine del comma 3 che sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste provinciali; all’articolo 2 della legge 4 del 6 febbraio 2010, laddove introduce l’articolo 4 alla legge regionale n.1 del 2005, comma1, lettera b, dopo le parole “ assegna al medesimo gruppo di liste” la parola “cinque” è sostituita dalla parola “quattro”.

coalizione che superasse lo sbarramento del 5% che aveva ottenuto più voti pur non raggiungendo il 4%.

In attesa delle prossime elezioni regionali e nella fase di chiusura della VIII legislatura, il Consiglio Regionale della Calabria non ha mancato di approvare con un *iter* piuttosto veloce una disciplina legislativa per lo svolgimento delle elezioni primarie. La Legge Regionale 17 agosto 2009, n. 25 *Norme per lo svolgimento di “elezioni primarie” per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale*¹³ pur intendendo promuovere e favorire la partecipazione democratica dei cittadini al processo di selezione dei candidati alla Presidenza della Giunta, presentava le primarie calabresi nella loro prima formulazione come obbligatorie, aperte e pubbliche rivolte a selezionare il solo candidato alla Presidenza.

La Legge Regionale 29 ottobre 2009, n. 38 *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 agosto 2009, n. 25, recante: Norme per lo svolgimento di “elezioni primarie” per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale*”interviene attraverso una serie di modifiche tra cui assume netto rilievo quella volta a ribadire e meglio specificare la facoltatività delle consultazioni, eliminando anche la norma che prevedeva l’esclusione dal rimborso per i partiti che non si attengono al risultato delle stesse consultazioni.

Nei due articoli successivi sono inserite nuove disposizioni relative alle procedure di consultazione e sulle modalità di espressione del voto, volte a garantirne la segretezza.

A seguito di un periodo di numerosi rinvii, il 14 febbraio sono state indette le elezioni primarie. Oltre ad Agnazio Loiero e Giuseppe Bova ha partecipato alla sfida per il Pd Bruno Censore, Consigliere Regionale, la cui decisione è stata presa “per garantire una larga e ampia partecipazione di elettori del centrosinistra”. Con il 54,7% dei voti Loiero ha ricevuto l’investitura ufficiale vincendo le elezioni primarie e sarà per questo il candidato presidente per il Pd alle prossime elezioni regionali di fine marzo contro il candidato alla presidenza della Regione per il centrodestra, Giuseppe Scopelliti. Le primarie in realtà dovevano svolgersi il 10 gennaio 2010; ma le polemiche sui costi portarono a rinviare di una legislatura l’applicazione della legge a riguardo. Il Pd decise di indirle comunque, prima fissando la data del 17 gennaio, poi rinviandola al 7 febbraio a seguito di un accordo elettorale con l’Udc ed infine fissandole in modo definitivo alla data del 14 febbraio. Il candidato alla Presidenza della regione per il Pd sfiderà Giuseppe Scopelliti, sostenuto da Pdl e dall’Udc e l’imprenditore Pippo Callipo.

¹³ BUR n. 15 del 17 agosto 2009, supplemento straordinario n.1 del 24 agosto 2009. Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle LL. RR. 29 ottobre 2009, n. 38 e 31 dicembre 2009, n. 57.

2. Potestà legislativa

Nel corso del VIII legislatura il Consiglio della Regione Calabria ha approvato 163 leggi.

Anno 2010	4	
Anno 2009	58	
Anno 2008	46	
Anno 2007	30	
Anno 2006	18	
Anno 2005	7	
totale	163	Su un totale

di **472** progetti di legge presentati

Progetti di legge

Anno 2005	73	Definiti	13
Anno 2006	97	Definiti	27
Anno 2007	96	Definiti	27
Anno 2008	93	Definiti	49
Anno 2009	98	Definiti	61
Anno 2010	14	Definiti	3

totale provvedimenti	472	totale definiti	180
-----------------------------	-----	------------------------	-----

115 sono di iniziativa della **Giunta**, **356** di iniziativa del **Consiglio** ed **1** di **iniziativa popolare**.

Proponente	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Totale
<u>Iniziativa governativa</u>	2005	2006	2007	2008	2009	2010	115
	11	24	20	32	26	2	
Proponente	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Totale
<u>Iniziativa consiliare</u>	2005	2006	2007	2008	2009	2010	356
	62	73	76	61	72	12	
Proponente	Anno 2010						Totale
<u>Iniziativa popolare</u>	1						1

2.1 Potestà legislativa concorrente

Nell'ambito della potestà legislativa concorrente si segnalano le seguenti leggi:

-La Legge regionale 22 novembre 2005 n.16 *Modifica delle leggi regionali n. ri 7 e 8 del 13 maggio 1996* (BUR n.21 del 16 novembre 2005, supplemento straordinario n.3) sancisce che alle strutture speciali comprese quelle dei Dirigenti Generali, nonché all'Ufficio di Gabinetto e agli altri uffici di diretta collaborazione politico-istituzionali del Consiglio regionale non può essere utilizzato chi sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione, chi sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali e chi sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale”.

-La Legge regionale 21 dicembre 2005 n.17 *Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo* (BUR n.23 del 16 dicembre 2005, supplemento straordinario n.10 del 30 dicembre 2005) disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo a fini turistico- ricreativi delegate alla Regione Calabria già con il D.P.R. n. 616/77 nonché di quelle conferite ai sensi del decreto legislativo 31/3/1998 n.112 e successive modifiche ed integrazioni. La gestione e la regolamentazione della risorsa "demanio marittimo" in chiave di valorizzazione, anche

economica, di un grande patrimonio naturale deve diventare l'obiettivo di fondo di una Regione come la Calabria che, potendo contare su circa 800 Km. di costa, intende fare del turismo balneare un fattore di sviluppo economico ed occupazionale. Già con il D.P.R. n. 616/77, ma ancor di più con le successive leggi n. 494/93 e 647/96 e per ultimo il Decreto Legislativo 112, il legislatore nazionale ha attribuito alle Regioni le funzioni di gestione del demanio a fini turistici e ricreativi.

-Legge Regionale 24 novembre 2006, n. 14 *Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 recante: Norme per la tutela, governo e uso del territorio. Legge urbanistica della Calabria.*(BUR n. 22 dell'1° dicembre 2006, supplemento straordinario n. 1 del 4 dicembre 2006) -Il progetto di legge avente ad oggetto le modifiche e le integrazioni alla legge regionale 19/2002, oltre a sanare alcune evidenti contraddizioni od errori presenti nella precedente legge urbanistica di natura puramente formale, è stata approvata per disciplinare in maniera coerente con la normativa nazionale la materia della pianificazione paesaggistica, territoriale- urbanistica regionale e per regolare in maniera chiara e univoca le procedure e i tempi relativi al necessario adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alla legge urbanistica nazionale.

Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 3 *Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie.* (BUR n 24 del 30 dicembre 2006, supplemento straordinario n. 4 del 12/1/2007) -. La presente legge disciplina la partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari e le modalità di adempimento degli obblighi di competenza della Regione derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica

La Giunta e il Consiglio regionale definiscono d'intesa la posizione della Regione sulle proposte di atto comunitario di cui all'art. 3, comma 1 e 2, della legge 4 febbraio 2005 n. 11, recante: "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari". La posizione della Regione è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità disciplinate dall'art. 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n.11. La Regione dà tempestiva attuazione alle direttive comunitarie adottate nelle materie di propria competenza Al fine di garantire il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di

atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia, entro il primo giugno di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il progetto di legge comunitaria regionale, dal titolo “legge comunitaria regionale” con l’indicazione dell’anno di riferimento.

-Legge Regionale 7 dicembre 2007, n. 26¹⁴ *Istituzione dell’autorità regionale denominata «Stazione Unica Appaltante» e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.*(BUR n. 22 dell’1 dicembre 2007, supplemento straordinario n. 3 del 12 dicembre 2007) (Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle LL.RR. 05 marzo 2008, n. 2 e 12 giugno 2009, n. 19) La legge in questione al fine di assicurare la correttezza, la trasparenza e l’efficienza della gestione dei contratti pubblici ha istituito l’Autorità regionale per i procedimenti e la vigilanza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che assume la denominazione di Stazione Unica Appaltante (SUA), con il compito di svolgere l’attività di preparazione, indizione e di aggiudicazione delle gare concernenti lavori ed opere pubbliche, acquisizioni di beni e forniture di servizi a favore della Regione Calabria e degli Enti, Aziende, Agenzie ed Organismi da essa dipendenti, vigilati o ad essa collegati *nonché alle società miste a maggioranza regionale¹⁵*, per gli enti del servizio sanitario regionale, cui è fatto obbligo di ricorrere alla SUA nei modi e termini stabiliti dalla presente legge, nonché degli altri Enti pubblici della Calabria che intendono ricorrere alla SUA in regime di convenzione. La SUA esercita altresì le attività di controllo sull’esecuzione delle procedure e attività ricordate.

-Legge Regionale 28/12/ 2007, n. 29 Modifiche alla Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, recante: “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria”. (BUR n. 23 del 15 dicembre 2007, supplemento straordinario n.2 del 31 dicembre 2007)

-Legge regionale n. 24 del 18 luglio 2008 *Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.*(BUR n. 14 del 16 luglio 2008, supplemento straordinario n. 3 del 26 luglio 2008)(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla L. R. 12 giugno 2009, n. 19)- La Regione Calabria garantisce la tutela della salute assicurando la disponibilità di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie improntate all’efficacia delle cure, alla sicurezza dei percorsi clinico assistenziali ed al miglioramento continuo della qualità delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, ottenute per mezzo degli istituti

¹⁴ Con ricorso n. 12 del 13 febbraio 2008, il Governo ha impugnato gli artt. 2 - commi 2, 5, 6 e 9 - e 11 comma 1. Con legge n. 2 del 5 marzo 2008, la Regione ha recepito i rilievi formulati dal Governo. La Corte Costituzionale con ordinanza n. 48 del 18 febbraio 2009, ha dichiarato estinto il processo

¹⁵Parole aggiunte dall’art. 61, comma 6, della L.R. 12 giugno 2009, n. 19.

dell'autorizzazione sanitaria, nonché le modalità di definizione degli accordi contrattuali tra le aziende sanitarie e ospedaliere, che saranno contenuti in appositi regolamenti e saranno adottati entro 15 giorni dalla Giunta su parere vincolante della Commissione aziendale per l'autorizzazione e accreditamento.

- **Legge Regionale 31 dicembre 2008, n. 46**¹⁶ *Disposizioni in materia sanitaria.*(BUR n. 25 del 31 dicembre 2008, supplemento straordinario n. 1 del 2 gennaio 2009)- Fino ad esitazione delle procedure di gara, già avviate, e comunque non oltre i 180 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 1° gennaio 2009, il servizio regionale di elisoccorso continua ad essere garantito.

- **Legge Regionale 15 gennaio 2009, n. 1** *Ulteriori disposizioni in materia sanitaria.*(BUR n. 1 del 16 gennaio 2009, supplemento straordinario n. 1 del 21 gennaio 2009) (Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla L. R. 19 marzo 2009, n. 5)- In applicazione del principio di omnicomprensività del trattamento economico, di cui alla legge regionale 18 febbraio 1994, n. 8 e alle altre norme in materia di compensi ai componenti le Commissioni sanitarie per l'accertamento delle invalidità, la partecipazione del personale delle Aziende sanitarie e ospedaliere, dipendente dalle stesse o convenzionato a qualsiasi titolo, alle Commissioni per l'accertamento dello stato di invalidità, non comporta il diritto a compensi aggiuntivi diversi da quelli previsti negli accordi contrattuali di riferimento. L'onere per la partecipazione ai lavori delle Commissioni per l'accertamento delle invalidità di un sanitario in rappresentanza delle Associazioni di invalidi, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, rimane a carico della Azienda sanitaria cui appartiene la Commissione¹⁷.

-**Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 11** *Ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale.* (BUR n. 8 del 30 aprile 2009, supplemento straordinario n. 1 del 30 aprile 2009) (Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla L. R. 7 dicembre 2009, n. 48)¹⁸. In adempimento all'articolo 1, comma 174, legge 30 dicembre 2004 n. 311 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» ed al fine del rispetto

¹⁶ Il Governo con deliberazione del C.d.M. del 27 febbraio 2009, ha deciso di impugnare l'art. 1, comma 2 della legge.

¹⁷ Il Governo con delibera del C.d.M. del 13 marzo 2009, ha deciso di impugnare gli articoli 7, 8 e 9. Con la legge regionale 19 marzo 2009, n. 5, il Consiglio ha provveduto a modificare gli articoli oggetto di impugnativa.

¹⁸ Il Governo con deliberazione del C.d.M. del 12 giugno 2009, ha deciso di impugnare gli artt. 1, 2 commi 1, 2, 3 e 6; 5 e 6 della legge. Con la legge regionale 7 dicembre 2009, n. 48, il Consiglio ha provveduto a modificare gli articoli oggetto di impugnativa

dell'equilibrio economico-finanziario, la Regione Calabria, con effetto imputabile alla data di approvazione della presente legge, provvede alla copertura del disavanzo di gestione dell'esercizio consolidato del servizio sanitario regionale per l'anno 2008, emerso dal monitoraggio del quarto trimestre. La Giunta regionale è autorizzata a definire, proporre, stipulare, attuare, monitorare e rimodulare con lo Stato l'accordo per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario, di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, al fine di pervenire al risanamento strutturale dei servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti.

Legge regionale 17 agosto 2009, n. 24 *Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica.*(BUR n. 15 del 17 agosto 2009, supplemento straordinario n. 1 del 24 agosto 2009) –Nell'esercizio della potestà legislativa concorrente e in consonanza con gli articoli 9, 33 e 117 della Costituzione e 2, 3, 152 e 163 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, la Regione Calabria adotta gli strumenti necessari a promuovere, rafforzare e diffondere la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica ed istituzionale per lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività culturali, economiche e sociali della regione indicando altresì gli obiettivi specifici da perseguire. Gli istituti caratterizzanti la disciplina sono: il Sistema della Ricerca Regionale (SRR), con sede presso l'Assessorato Regionale alla Ricerca, composto, prioritariamente, dalle Università e gli istituti AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale) calabresi, dai centri di ricerca pubblici e privati, imprese, distretti tecnologici, laboratori pubblico-privati e poli di innovazione presenti sul territorio regionale; l'adozione di un programma triennale di intervento; l'istituzione dell'Agenzia regionale per la Ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica e dell'omonima Conferenza che ne è l'organo consultivo.

-Legge Regionale 19 ottobre 2009, n. 34 *Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria.*(BUR n. 19 del 16 ottobre 2009, supplemento straordinario n. 4 del 26 ottobre 2009)(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla L. R. 3 dicembre 2009, n. 46)- La Regione Calabria, con la presente legge che ha per oggetto «Disposizioni in materia di inquinamento acustico», dispone norme finalizzate alla prevenzione, tutela, pianificazione e risanamento dell'ambiente esterno e abitativo, nonché al miglioramento della qualità della vita delle persone ed alla salvaguardia del benessere pubblico, da modificazioni conseguenti all'inquinamento acustico derivante da attività antropiche, in attuazione dell'articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), dei relativi decreti attuativi e di quanto disposto dal D. lgs 19

Agosto 2005, n. 194 e si propone, altresì, di perseguire la riduzione della rumorosità ed il risanamento ambientale nelle «Aree Inquinare Acusticamente (A.I.A.)» preventivamente individuate a seguito di monitoraggio acustica e di promuovere iniziative di educazione ed informazione finalizzate a prevenire e ridurre l'inquinamento acustico.

-Legge Regionale 19 ottobre 2009, n. 35 *Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica.* (BUR n. 19 del 16 ottobre 2009, supplemento straordinario n. 4 del 26 ottobre 2009) (Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. 5 gennaio 2010, n. 1)¹⁹- La presente legge persegue l'obiettivo di una maggiore tutela della pubblica incolumità attraverso il riordino delle funzioni in materia sismica, la riorganizzazione delle strutture tecniche competenti e la disciplina del procedimento per la vigilanza sulle costruzioni. La legge detta disposizioni in merito alle competenze in materia sismica, anche con riferimento alla redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sia generali che attuativi, alle modalità di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni, nonché all'accertamento delle violazioni e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto dei principi generali contenuti nella Parte II, Capo II e Capo IV del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nella legge 64/1974, nella legge 1086/1971 e successivi DD. MM., ed in particolare nel D.M. 1401/2008 «Approvazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni».

-Legge Regionale 5 gennaio 2010, n. 1 *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35* «Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica».(BUR n. 24 del 31 dicembre 2009, supplemento straordinario n. 2 dell'11 gennaio 2010).

2.2 Potestà legislativa residuale

2005

Bilancio				
Legge	regionale	23/12/2005,	n.	18
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.				

¹⁹ Il Governo con delibera del C.d.M. dell'11 dicembre 2009, ha deciso di impugnare l'articolo 3, commi 1 e 3; l'articolo 6, comma 2. Con la legge regionale 5 gennaio 2010, n. 1, il Consiglio ha provveduto a modificare gli articoli oggetto di impugnativa

Legge	regionale	17/08/2005,	n.	15
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005/2007 a norma dell'art. 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.				
Legge	regionale	17/08/2005,	n.	14
Legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005/2007.				
Legge	regionale	17/8/2005,	n.	13
Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)				

-Legge regionale 21 agosto 2006, n. 6 *Patto d'amicizia tra la Calabria ed il West Virginia.* (BUR n. 15 del 16 agosto 2006, supplemento straordinario n. 3 del 28 agosto 2006) -Il giorno 29 aprile 2006, in Reggio Calabria, presso Palazzo Tommaso Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria, tra il Consiglio regionale della Calabria, in persona del Presidente in carica On.le Giuseppe Bova e lo Stato del West Virginia (U.S.A.), in persona del Governatore in carica Mr. Joe Manchin II sono state da tempo avviate significative relazioni istituzionali legate a comuni tematiche di particolare interesse sociale e culturale e, tra queste, un ruolo centrale assume l'approfondimento, la riscoperta e la valorizzazione della storia dei numerosissimi cittadini calabresi che nel corso del secolo scorso emigrarono in West Virginia in cerca di lavoro; inoltre, lo stesso Governatore Joe Manchin, nell'anno 2005, ha decretato il gemellaggio tra lo Stato del West Virginia e la Calabria, stabilendo il legame di "Sister Cities" tra i due Stati.

Il Consiglio regionale della Calabria e lo Stato del West Virginia, come sopra rappresentati, nella profonda convinzione che il rafforzamento del dialogo e la comune difesa dei valori della pace e della democrazia, favoriscano la crescita e la prosperità delle rispettive comunità, si impegnano a ricordare le straordinarie vicende legate all'emigrazione e le parti si impegnano, altresì, ad intensificare le reciproche relazioni istituzionali e ad operare, anche stimolando il proprio sistema scolastico ed universitario, per favorire ed accrescere gli scambi culturali tra la Calabria ed il West Virginia, e per promuovere lo studio della lingua e della cultura italiana e statunitense.

Le parti si impegnano, infine, a favorire relazioni, incontri ed occasioni di studio inter-istituzionale, volti a comparare le rispettive architetture costituzionali, il sistema legislativo e quello amministrativo dei due Paesi.

-Legge Regionale 20 novembre 2006, n. 11 *Provvidenze in favore dell'AVIS – Associazione Volontari Italiani Sangue.* (BUR n. 21 del 16 novembre 2006, supplemento straordinario n. 2 del 27 novembre 2006) -La Regione Calabria riconosce la notevole rilevanza sociale dell'AVIS – Associazione Italiana Volontari del Sangue, costituita da coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue e dalle Associazioni Comunali, Provinciali, Regionali e/o equiparate di appartenenza. L'AVIS, dotata di personalità giuridica di diritto privato ai sensi della legge 20 febbraio 1950, n. 49, è un'Associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica ed ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue – intero o di emocomponenti – volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità nazionale ed internazionale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute. La Regione Calabria riconosce, altresì notevole rilevanza sociale all'organizzazione regionale dell'AVIS costituita nel 1972. La Regione Calabria sostiene finanziariamente l'attività dell'AVIS della Calabria che, di concerto con le proprie sedi provinciali ed in armonia con i propri fini istituzionali e con quelli del Servizio Sanitario Nazionale, dell'Assessorato alla Sanità della Regione Calabria, delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, si propone di favorire lo sviluppo della donazione del sangue volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole, tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale, promuovere l'informazione e l'educazione al dono del sangue e l'educazione sanitaria dei cittadini, con interventi a livello regionale, provinciale e locale, promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo ed infine promuovere la creazione di nuove sedi dell'Associazione. Al fine di favorire l'attività dell'AVIS nell'ambito regionale e la creazione di nuove sedi della stessa, la Giunta regionale, a norma della presente legge, assegnerà alla sede regionale dell'AVIS un contributo finanziario annuo.

-Legge Regionale 20 novembre 2006, n. 12 *Liquidazione del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati.* (BUR n. 21 del 16 novembre 2006, supplemento straordinario n. 2 del 27 novembre 2006) (Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla LR 13 giugno 2008, n. 15) -Ai fini della definitiva liquidazione del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, il Commissario liquidatore è autorizzato alla accensione di un mutuo per l'importo residuo della situazione debitoria rappresentata dal medesimo Commissario in € 36.000.000,00. La Regione Calabria concede ogni anno, a partire dalla stipula del contratto di mutuo ventennale e sino all'estinzione di questo". un contributo nella misura del 50% dell'ammontare della rata di ammortamento del mutuo da contrarre relativamente al debito di cui all'articolo 1. La copertura finanziaria del contributo regionale sarà assicurata dagli stanziamenti annuali che saranno previsti nei rispettivi bilanci di previsione.

-Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 18 *Norme urgenti in materia di proroga del regime transitorio del trasporto pubblico locale.* (BUR n. 23 del 16 dicembre 2006, supplemento straordinario n. 3 del 29 dicembre 2006)(Testo coordinato con le modiche ed integrazioni di cui alla LR 13 giugno 2008, n. 15 e 12 dicembre 2008, n. 40) La legge in questione, dispone nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18, comma 3 bis del D. Lgs. n. 422/1997, che tutti gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono mantenuti fino al 31 dicembre 2006 in capo alle imprese esercenti e i servizi di trasporto d'interesse regionale esercitati dagli attuali concessionari sono ulteriormente prorogati fino al 31.12.2008. Dall'1 gennaio 2007 e fino al 31.12.2008, data di conclusione del periodo transitorio, tutti i servizi di trasporto d'interesse regionale nuovi o non prorogati sono affidati tramite procedure urgenti di gara ad evidenza pubblica a cura della Regione, sentite le Province ovvero i Comuni per i servizi urbani. Giunta regionale provvede entro il 31 gennaio 2007 alla riforma tariffaria del trasporto pubblico d'interesse regionale²⁰

2006

Bilancio

²⁰ La Corte Costituzionale con sentenza n. 80/2006, pubblicata il 3 marzo 2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1-bis e 5-bis dell'art. 27 della Legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, introdotti dall'art. 1, comma 11, lettere b) e f) della Legge regionale 29 dicembre 2004, n. 36, in quanto contenenti una disciplina che deroga quella dettata dal comma 3-bis dell'art. 18 del D. Lgs. n. 422 del 1997, espressiva dell'esclusivo potere del legislatore statale a tutela della concorrenza. Riconfermando il potere esclusivo dello stato, la legge finanziaria statale per l'anno 2006 n. 266/2005, modificando l'art. 18 del D. Lgs n. 422/1997, attribuisce alle Regioni la facoltà di consentire alle aziende di trasporto, che realizzino delle condizioni di maggiore efficacia ed efficienza del sistema, di poter proseguire nell'affidamento dei servizi attualmente gestiti fino al 31 dicembre 2008. In tale nuovo contesto normativo, il comma 1 regolarizza gli attuali affidamenti fino al 31 dicembre 2006, che dopo l'intervento della Corte Costituzionale non avevano un riferimento normativo regionale.

Legge	regionale	28/12/2006,	n.	17
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2007.				
Legge	regionale	11/12/2006,	n.	16
Disposizioni di carattere finanziario - Variazione al bilancio di previsione 2006.				
Legge	regionale	21/8/2006,	n.	9
Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006/2008 a norma dell'art. 22 della Legge regionale 4 febbraio 2002,n. 8.				
Legge	regionale	21/8/2006,	n.	8
Legge Finanziaria Regionale adottata in coincidenza con l'approvazione della Legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006/2008.				
Legge	regionale	21/8/2006,	n.	7
Provvedimento Generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2006 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.				
Legge	regionale	11/1/2006,	n.	3
Bilancio annuale di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006/2008.				
Legge	regionale	11/1/2006,	n.	2
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006/2008 della Regione Calabria (Legge Finanziaria).				
Legge	regionale	11/1/2006,	n.	1
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra finanziaria regionale per l'anno 2006 art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).				

- **Legge Regionale 21 agosto 2007, n. 20** *Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà.* (BUR n. 15 del 16 agosto, supplemento straordinario n. 5 del 29 agosto 2007) La Regione Calabria con l'adozione della presente legge, mira ad assicurare strumenti di sostegno temporaneo alle donne vittime di violenza. Ciò anche al fine di promuovere la riconquista della loro "inviolabilità" e della loro "libertà".

Per il raggiungimento di tali obiettivi, finanzia i cd “Progetti antiviolenza” previsti dall’art. 3 della legge in esame, che devono prevedere il sostegno dei “Centri antiviolenza” e delle “Case di accoglienza” .

-Legge Regionale 10 gennaio 2007, n. 5 *Promozione del sistema integrato di sicurezza.*(BUR n. 24 del 30 dicembre 2006, supplemento straordinario n. 4 del 12/1/2007) (Testo coordinato ed integrato con le modifiche di cui alla L.R. 13 giugno 2008, n. 15)- La Regione Calabria, in armonia con i principi costituzionali e statutari, attua e promuove politiche locali ed integrate di sicurezza finalizzate a migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini e del territorio regionale, allo sviluppo di una diffusa cultura della legalità, al contrasto della criminalità, ad azioni di prevenzione e recupero di fenomeni di devianza, mediante accordi di collaborazione istituzionale con lo Stato, gli Enti Locali, le associazioni e le organizzazioni operanti nel campo sociale e della valorizzazione del territorio.

-Legge Regionale 21 agosto 2007, n. 18 *Norme in materia di usi civici* (BUR n. 15 del 16 agosto 2007, supplemento straordinario n. 5 del 29 agosto 2007) (Testo coordinato e modificato con le integrazioni di cui alla L.R. 27 marzo 2008, n. 7, 13 giugno 2008, n. 15 e 16 ottobre 2008, n. 33 e L.R. 31 marzo 2009, n. 10)- Le disposizioni contenute nella presente legge sono intese a disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche. La Regione tutela e valorizza i terreni di uso civico e le proprietà collettive, quali elementi di sviluppo economico delle popolazioni locali assicurandone le potenzialità produttive. La legge, in attuazione dell'art. 118 della Costituzione e degli artt. 2 lett. e), e 46 dello Statuto regionale, opera il conferimento ai Comuni di tutte le funzioni e compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi delle comunità locali nella materia degli usi civici, ove non sussista un interesse sovra comunale.

-Legge Regionale 21 agosto 2007, n. 19 *Servizi di vigilanza ecologica – Guardie ecologiche volontarie.* (BUR n. 15 del 16 agosto 2007, supplemento straordinario n. 5 del 29 agosto 2007)(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla LR 13 giugno 2008, n. 15)- Con la legge in questione la Regione Calabria riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e favorisce la partecipazione dei cittadini alla difesa del patrimonio naturale e paesistico, integrandone l'attività nel quadro delle pubbliche funzioni come membri del servizio volontario di vigilanza ecologica. Per il raggiungimento delle predette finalità la Regione, in attuazione dell'art. 9 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dello Statuto regionale, istituisce il servizio volontario di vigilanza ecologica da attuarsi tramite le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV). Il servizio volontario di vigilanza ecologica: a) è

organizzato con criteri unitari per l'intero territorio regionale e svolto da guardie ecologiche volontarie operanti presso gli enti di cui all'articolo 3, comma 3; b) è prestato in forma personale e gratuita, salvo il rimborso delle spese autorizzate, e non dà luogo alla costituzione di rapporto di lavoro.

2007

Bilancio				
Legge	regionale	28/12/2007,	n.	30
Modifica art. 19, comma 2, della Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9.				
Legge	regionale	28/12/2007,	n.	28
Autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2008.				
Legge	regionale	7/12/2007,	n.	24
Modifiche ed integrazioni della Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9.				
Legge	regionale	5/10/2007,	n.	23
Assestamento del bilancio della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009 a norma dell'art. 22 legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.				
Legge	regionale	5/10/2007,	n.	22
Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.				
Legge	regionale	20/6/2007,	n.	12
Modifica alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, ed ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario.				
Legge	regionale	11/5/2007,	n.	10
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007/2009 della Regione Calabria (Legge Finanziaria).				
Legge	regionale	11/5/2007,	n.	11
Bilancio annuale di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009.				
Legge	regionale	11/5/2007,	n.	9

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002).

Legge regionale 16/4/2007, n. 7

Modifiche alle leggi regionali 4 febbraio 2002, n. 8 e 28 dicembre 2006, n. 17 ed ulteriori disposizioni di carattere finanziario.

-Legge Regionale 27 marzo 2008, n. 6 *Disciplina del regime di proroga previsto dall'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della Legge 3 ottobre 2002, n. 221* «Integrazione alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in attuazione dell'art. 9 della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE». (*BUR n. 7 del 01 aprile 2008, supplemento straordinario n. 2 del 07 aprile 2008*)- Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), b) e c) della Direttiva n. 79/409/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, da attuarsi nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3 e 4, e nell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», nonché nell'articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari» e nell'art. 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 04 agosto 1981, n. 503 «Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa», vengono disciplinati dalla Regione Calabria con la presente legge in conformità alla legge 3 ottobre 2002, n. 221 «Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in attuazione dell'articolo nove della Direttiva comunitaria n. 79/409/CEE». La Giunta regionale adotta le deroghe di cui all'articolo 1, di durata non superiore ad un anno, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, per le seguenti ragioni: *a)* nell'interesse della salute, della sicurezza pubblica; *b)* nell'interesse della sicurezza aerea; *c)* per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque; *d)* per la protezione della flora e della fauna; *e)* ai fini della ricerca, dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l'allevamento finalizzato a tali operazioni; *f)* per consentire, in condizioni rigidamente

controllate ed in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

-Legge Regionale 5 aprile 2008, n. 8 Riordino dell'organizzazione turistica regionale.(BUR n. 7 del 01 aprile 2008, supplemento straordinario n. 4 dell'11 aprile 2008)(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla L. R. 12 dicembre 2008, n. 40). La presente legge disciplina, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, le funzioni della Regione in materia di Turismo, nel rispetto dei principi dello Statuto Regionale e della Legge 29 marzo 2001 n. 135 e successive modifiche ed integrazioni il riordino dell'organizzazione turistica regionale, attraverso la realizzazione e la promozione dei soggetti interessati e tramite l'organizzazione di Sistemi Turistici Locali. L'elaborazione del Piano regionale di "Sviluppo turistico sostenibile". L'istituzione del "Marchio di qualità, la redazione della Carta dei Diritti del Turista", la disciplina delle professioni turistiche. Comunque, è sempre nelle leggi di riordino che si rinvencono

abrogazioni significative. Nella legge in questione Il Governo con delibera C.d.M. del 30 maggio 2008, ha deciso di impugnare gli articoli 31 e 32 della Legge. Successivamente la Regione con la legge regionale n. 40 del 12 dicembre 2008 ha abrogato i suddetti articoli. Il Consiglio dei Ministri ha rinunciato all'impugnativa della legge, in quanto la L. R. 12 dicembre 2008, n. 40 all'art. 7 ha abrogato le disposizioni impuginate.

-Legge regionale 21 aprile 2008, n. 9 Istituzione del Parco Marino Regionale «Riviera dei Cedri».(BUR n. 8 del 16 aprile 2008, supplemento straordinario n. 2 del 29 aprile 2008).Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Norme in materie di aree protette) è istituito il Parco Marino Regionale «Riviera dei Cedri», di seguito denominato parco.

-Legge regionale 21 aprile 2008, n. 10 Istituzione del Parco Marino Regionale «Baia di Soverato».(BUR n. 8 del 16 aprile 2008, supplemento straordinario n. 2 del 29 aprile 2008), Il parco è classificato ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 come parco marino.

-Legge regionale 21 aprile 2008, n. 11 Istituzione del Parco Marino Regionale «Costa dei Gelsomini».(BUR n. 8 del 16 aprile 2008, supplemento straordinario n. 2 del 29 aprile 2008) Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Norme in materie di aree protette) è istituito il Parco Marino Regionale «Costa dei Gelsomini», di seguito denominato parco.

-Legge regionale 21 aprile 2008, n. 12 *Istituzione del Parco Marino Regionale “Scogli di Isca”.*(BUR n. 8 del 16 aprile 2008, supplemento straordinario n. 2 del 29 aprile 2008)-Ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Norme in materie di aree protette) è istituito il Parco Marino Regionale «Scogli di Isca», nei Comuni di Amantea e Belmonte Calabro, di seguito denominato parco.

-Legge regionale 21 aprile 2008, n. 13 *Istituzione del Parco Marino Regionale «Fondali di Capocozzo - S. Irene - Vibo Marina – Pizzo -Capo Vaticano - Tropea».*(BUR n. 8 del 16 aprile 2008, supplemento straordinario n. 2 del 29 aprile 2008)-Ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Norme in materie di aree protette) è istituito il Parco Marino Regionale «Fondali di Capocozzo – S. Irene – Vibo Marina – Pizzo Calabro – Capo Vaticano – Tropea», nei Comuni di Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea e Ricadi di seguito denominato parco. Il parco è classificato ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 come parco marino.

-Legge regionale 10 luglio 2008, n. 22 *Istituzione del Garante della salute della Regione Calabria.* (BUR n. 14 del 16 luglio 2008, supplemento straordinario n. 1 del 18 luglio 2008)- È istituito presso il Consiglio regionale della Calabria l’Ufficio del Garante della Salute cui è attribuito il compito di verificare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti di tutte le persone, di ogni colore, religione, cultura ed etnia, compresi i detenuti, in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria. Il Garante presenta semestralmente una relazione al Consiglio Regionale e può comunque in qualsiasi momento essere convocato dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della Giunta, dall’Assessore regionale alla Sanità e dalla Commissione permanente competente per materia. Il Consiglio regionale esamina e discute la relazione del Garante e adotta le iniziative ritenute necessarie. La relazione del Garante viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e divulgata nelle forme e con le modalità definite dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Legge Regionale 14 agosto 2008, n. 29 *Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali.* (BUR n. 16 del 16 agosto 2008, supplemento straordinario n. 1 del 18 agosto 2008)-La Regione promuove la valorizzazione delle produzioni agricole regionali, favorendo il consumo e la commercializzazione dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale e assicurando un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e le specificità di tali prodotti.

-Legge Regionale 16 ottobre 2008, n. 31 *Interventi regionali in materia di sostegno alle vittime della criminalità e in materia di usura.* (BUR n. 20 del 16 ottobre 2008, supplemento straordinario n. 1 del 21 ottobre 2008)- La Regione Calabria, al fine di consentire uno

sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali e con l'intento di contrastare il sempre più crescente fenomeno mafioso, promuove la realizzazione di interventi volti a prevenire e combattere il fenomeno dell'usura e dell'estorsione ed istituisce misure di solidarietà in favore delle vittime di reati, con particolare riferimento alla criminalità organizzata, all'estorsione e all'usura. Tali misure integrano quelle già previste dalle leggi nazionali al fine di realizzare una più efficace strategia per la tutela delle vittime, la prevenzione della criminalità, la diffusione della legalità, la formazione e la partecipazione alla vita civile di tutta la comunità regionale. Per tali finalità la Regione Calabria istituisce il "Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell'usura e di solidarietà alle vittime della criminalità e dei loro familiari.

-Legge Regionale 16 ottobre 2008, n. 34 Fissazione della data della giornata regionale della memoria delle vittime della criminalità organizzata.(*BUR n. 20 del 16 ottobre 2008, supplemento straordinario n. 1 del 21 ottobre 2008*)- La giornata regionale della memoria delle vittime della criminalità organizzata è fissata al 16 ottobre di ogni anno.

-Legge Regionale n. 36 del 16 ottobre 2008 Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale. (*BUR n. 20 del 16 ottobre 2008, supplemento straordinario n. 1 del 21 ottobre 2008*) (*Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla L. R. 12 dicembre 2008, n. 40 e 12 giugno 2009, n. 19*)- La legge fissa principi generali per la tutela del diritto alla casa. A tal fine assegna risorse finanziarie per favorire l'accesso alla proprietà della casa, sia da parte delle famiglie a reddito medio- basso, sia per le giovani coppie. Inoltre contrasta la rigidità degli affitti.

-Legge Regionale n. 42 del 29 dicembre 2008²¹ *Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.*(*BUR n. 24 del 16 dicembre 2008, supplemento straordinario n. 3 del 30 dicembre 2008*) La legge disciplina le modalità di rilascio dei titoli autorizzativi all'installazione e all'esercizio di nuovi impianti da fonti rinnovabili ed individua, nelle more di aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale, le soglie di potenza autorizzabili per ciascuna fonte. I procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da fonte rinnovabile da realizzare sul territorio regionale sono disciplinati dall'Allegato sub 1 che è approvato con valore di legge.

2008

Bilancio

²¹ Il Governo con deliberazione del C.d.M. del 20 febbraio 2009, ha deciso di impugnare gli artt. 2, 3 comma 1, art. 5 commi 2 e 3, i punti 2.3 e 4.2, lett. f, i, l) dell'allegato 1 sub. 1.

Legge	regionale	31/12/2008,	n.	45
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2009 (art. 16 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)				
Legge	regionale	31/12/2008,	n.	44
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 15.				
Legge	regionale	12/12/2008,	n.	41
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010 a norma dell'articolo 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.				
Legge	regionale	12/12/2008,	n.	40
Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.				
Legge	regionale	11/11/2008,	n.	39
Modifica alla Legge regionale 14 agosto 2008, n. 27.				
Legge	regionale	11/11/2008,	n.	38
Proroga del termine di cui al comma 3, art. 53, Legge regionale n. 15 del 13 giugno 2008.				
Legge	regionale	16/10/2008,	n.	37
Modifica articolo 3, comma 19, legge regionale 13 giugno 2008, n. 15.				
Legge	regionale	16/10/2008,	n.	35
Modifica articolo 20, commi 1 e 2 legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22.				
Legge	regionale	14/8/2008,	n.	27
Modifica dell'art. 9 della legge regionale 7 agosto 2002 n. 31 ed ulteriori disposizioni di carattere normativo.				
Legge	regionale	14/8/2008,	n.	26
Sottoscrizione quota del capitale sociale della Società di gestione per l'aeroporto dello Stretto – SOGAS S.p.A..				
Legge	regionale	10/7/2008,	n.	21
Modifiche all'art. 25, comma 1, della legge regionale n. 15 del 13 giugno 2008.				

Legge	regionale	13/6/2008,	n.	15
Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.				
Legge	regionale	13/6/2008,	n.	17
Bilancio annuale di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.				
Legge	regionale	13/6/2008,	n.	19
Modifica legge regionale n. 5 del 27 marzo 2008 "Approvazione Rendiconto Generale relativo all'esercizio finanziario 2006".				
Legge	regionale	13/6/2008,	n.	16
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008/2010 della Regione Calabria (Legge Finanziaria).				

- **Legge Regionale 15 gennaio 2009, n. 4** *Delega alla Giunta regionale per la redazione di Testi Unici in materia di attività produttive, lavoro e istruzione. (BUR n. 1 del 16 gennaio 2009, supplemento straordinario n. 1 del 21 gennaio 2009)*- La Giunta regionale è delegata, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, alla redazione di tre Testi unici che riordinano e coordinano l'intera disciplina legislativa regionale rispettivamente in materia di attività produttive, lavoro e istruzione, cultura e beni culturali. I Testi unici, ripartiti in libri, se necessario, titoli, capi, articoli, cui andrà apposta una rubrica se ne sono privi: adeguano e semplificano il linguaggio normativo; apportano le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica delle norme, eliminando ridondanze, sovrapposizioni, duplicazioni; elencano le disposizioni vigenti che vengono riordinate e coordinate; recano in unico articolo finale l'abrogazione esplicita delle leggi e delle norme che hanno concorso alla sua formazione, nonché delle altre eventuali disposizioni, non collocate nel Testo unico, che vengono abrogate; aggiornano l'indicazione di organi od uffici rispetto ad una nuova loro denominazione o in relazione ad una nuova ripartizione di competenze derivante da altre disposizioni; prevedono la semplificazione delle procedure amministrative; aggiornano i rinvii ad altre disposizioni che non corrispondano più allo stato della legislazione; correggono gli errori materiali.

- **Legge Regionale 31 marzo 2009, n. 6** *Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 ottobre 2004, n. 21* «Istituzione dei distretti rurali ed agro-alimentari di qualità. Istituzione del distretto agro-alimentare di qualità di Sibari». (*BUR n. 6 del 1 aprile 2009, supplemento straordinario n. 1 del 7 aprile 2009*) La legge modifica ed integra la disciplina dei distretti rurali e agro-alimentari di qualità, prevedendone, innanzitutto, le modalità di individuazione. Disciplina diversamente la figura del soggetto giuridico società di distretto, le modalità di costituzione, competenze e funzioni, prima fra tutte l'elaborazione e l'attuazione del piano di distretto. Nella legge, criteri per l'elaborazione e l'attuazione del piano e la previsione del finanziamento di progetti di sviluppo locale dei distretti rurali e di quelli agro-alimentari di qualità.

-**Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 12** *Delega alla Giunta per la redazione di Testi unici in materia di agricoltura e lavori pubblici.* (*BUR n. 8 del 30 aprile 2009, supplemento straordinario n. 1 del 30 aprile 2009*)- Il Consiglio regionale delega la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, alla redazione di due Testi unici che riordinano e coordinano l'intera disciplina legislativa regionale rispettivamente in materia di Agricoltura e Lavori Pubblici. La Giunta regionale è autorizzata ad integrare detti elenchi con le disposizioni regolamentari ed amministrative direttamente riferite ai singoli settori, nonché a tenere conto delle leggi regionali parzialmente attinenti alle materie oggetto del riordino. Le proposte dei Testi unici, corredate da apposite relazioni di accompagnamento, sono trasmesse dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l'approvazione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

-**Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 14** *Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole.*(*BUR n. 8 del 30 aprile 2009, supplemento straordinario n. 5 del 9 maggio 2009*) (*Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. 12 giugno 2009, n.19*) - La legge contiene una nuova disciplina dell'attività agrituristica. Coloro che sono già in possesso dell'autorizzazione comunale, hanno tempo due anni per adeguarsi alla nuova normativa. Può svolgere l'attività agrituristica solo l'imprenditore agricolo in possesso del certificato di abilitazione. È fissato il principio di complementarità con l'attività agricola, che rimane principale. Sono individuate le attività che rientrano fra quelle agrituristiche, nonché le attività connesse, consentite: didattiche, ma anche sociali, per il reinserimento di persone svantaggiate, attività ricreative o di pratica sportiva, pesca sportiva. Particolare attenzione viene riservata ai criteri per valutare la prevalenza dell'attività agricola sulle altre attività. L'attività agrituristica è soggetta a limiti, con riferimento al numero di posti letto, di posti tenda o roulotte e di posti tavola per pasto.

Possono essere adibite a locali per l'attività agrituristica solo strutture che appartengono alla vecchia edilizia rurale, con divieto di nuove costruzioni. Disciplinati anche gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio. Sono dettate norme igienico-sanitarie riferite agli immobili destinati ad agriturismo e alla preparazione e somministrazione di pasti e bevande. È prevista l'istituzione di un elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo, che devono aver frequentato un corso formativo, organizzato su base provinciale ed è dettata la disciplina amministrativa da rispettare per l'avvio della attività e quella sugli obblighi degli operatori agrituristici. Apposita disciplina è dettata per altre due fattispecie: la fattoria didattica e la fattoria sociale.

- **Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 16** *Norme a favore di cittadini calabresi illustri che versano in condizioni di disagio economico.* (BUR n. 8 del 30 aprile 2009, supplemento straordinario n. 5 del 9 maggio 2009) - La Regione promuove l'istituzione di un assegno vitalizio da attribuire a uomini e donne, cittadini calabresi, che si siano particolarmente distinti nel campo delle scienze, delle arti, dell'economia e del lavoro, dello sport e spettacolo, nel disimpegno di attività a fini sociali ed umanitari e che versano in condizioni di grave disagio economico. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, concede, secondo le procedure di cui ai successivi articoli della presente legge, un assegno vitalizio nella misura massima di euro 20.000,00 a cittadini calabresi che hanno saputo offrire alti insegnamenti e modelli esemplari con le loro virtù umane, civili e professionali, su proposta indirizzata al Presidente della Regione da singoli cittadini, Associazioni non profit, Enti locali, Consiglieri regionali. La concessione del beneficio può essere revocata: quando è accertata la cessazione dello stato di indigenza; nel caso di condanna penale passata in giudicato, esclusi i reati di mafia, per i quali la cessazione scatta al momento del rinvio a giudizio.

-**Legge Regionale 7 dicembre 2009, n. 50** *Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera.* (BUR n. 22 dell'1 dicembre 2009, supplemento straordinario n. 8 del 15 dicembre 2009)-La legge nell'adeguarsi a quanto disposto dal DPCM 21 ottobre 2008, recante «Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera», modifica la L. R. 3 maggio 1985, n. 26 «Disciplina della classificazione alberghiera» e la L. R. 11 luglio 1986, n. 28 «Ricezione turistica all'aria aperta», con riguardo ai requisiti minimi di classificazione delle strutture ricettive della Calabria.

Le norme sono tutte volte a specificare in quali casi la disciplina trova immediata

applicazione e quando, invece, permane la precedente classificazione. Alla disciplina si può derogare, con i limiti previsti dalla legge, quando la struttura sia insediata in edifici di interesse storico e/o monumentale, o sottoposti ad altre forme di tutela ambientale o architettonica. In ogni caso tutte le strutture destinatarie della legge, entro il 31 dicembre 2010 devono presentare agli enti competenti una scheda di denuncia, che deve dimostrare l'adeguamento ai nuovi standard minimi per l'attribuzione di una nuova classificazione che sostituisce la precedente. Un regolamento approvato dalla Giunta stabilirà le forme di controllo periodico sul mantenimento degli standard minimi.

2009

Bilancio				
Legge	regionale	31/12/2009,	n.	58
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2010 (articolo 16 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).				
Legge	regionale	7/12/2009,	n.	51
Provvedimento di variazione alla Tabella C allegata alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 20, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Calabria (Legge Finanziaria)».				
Legge	regionale	1/12/2009,	n.	43
Sottoscrizione quota di capitale sociale delle società aeroportuali S. Anna S.p.A. e SOGAS S.p.A.				
Legge	regionale	19/10/2009,	n.	36
Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 4 della legge regionale n. 19 del 12 giugno 2009.				
Legge	regionale	19/10/2009,	n.	33
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.				
Legge	regionale	17/8/2009,	n.	30
Modifiche al comma 4, articolo 30 della Legge regionale 21 agosto 2006, n. 7.				
Legge	regionale	17/8/2009,	n.	26
Proroga del termine di cui al comma 5, articolo 43 della Legge regionale 13 giugno 2008, n. 15.				

Legge	regionale	12/6/2009,	n.	21
Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011.				
Legge	regionale	12/6/2009,	n.	20
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione Calabria (Legge Finanziaria)				
Legge	regionale	12/6/2009,	n.	19
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.				
Legge	regionale	31/3/2009,	n.	8
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2004, n. 18				

2010

Bilancio

Legge	regionale	05/1/2010,	n.	2
Modifica del comma 2, dell'articolo 17, della legge regionale n. 19 del 12 giugno 2009.				

A conclusione di quanto emerge dalla nostra indagine sembrerebbe che il numero delle leggi approvate nel corso del VIII legislatura sia andato, anno per anno, progressivamente aumentando. Basti considerare, come dimostra la tabella allegata, che se nel 2006 erano solo 18 il numero delle leggi approvate dal Consiglio, nel 2009 si è arrivati ad un numero complessivo di 58 leggi. La ragione di un simile incremento se da un lato, è senza dubbio da riscontrare nell'assestamento del ruolo degli organi di governo regionale, dall'altro, invece si rileva nel fatto che molte delle leggi approvate rientra nella tipologia di ambiti di "Modifica ed integrazione" piuttosto che di nuove leggi regionali.

2.3. Il contenzioso costituzionale

Nella ultima legislatura, l'attività legislativa della Regione Calabria ha dato luogo ad un nutrito contenzioso costituzionale, e le impugnazioni e le pronunce di illegittimità costituzionale sono state più numerose che nella legislatura precedente²². In particolare, si registrano tra il 2005 e oggi 15 sentenze della Corte e 11 ricorsi ancora pendenti, per un totale di 26 impugnazioni.

Si riporta qui sotto l'elenco delle sentenze e delle impugnazioni di maggiore interesse nel merito. È da segnalare che, se si prescinde da due o tre casi di cessazione della materia del contendere o di inammissibilità, in tutti i giudizi pervenuti a sentenza vi è stata declaratoria di illegittimità costituzionale di disposizioni di legge regionale, per tutte o per alcune delle censure prospettate dal Governo ricorrente.

2.3.1. Pronunce della Corte costituzionale

1. La legge 5 dicembre 2003 n. 28 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con **sent. n. 159 del 2005**. La legge, recante il titolo *Inquadramento degli ispettori fitosanitari*, prevedeva all'articolo 1 che il personale dipendente dell'assessorato all'agricoltura della regione Calabria che allora svolgeva mansioni di ispettore fitosanitario, ovvero ne avesse acquisito la qualifica con la partecipazione a corsi di formazione professionale svolti dalla stessa regione, potesse accedere, previo superamento di un concorso per esami e titoli, alla qualifica di funzionario, categoria D3.

La Corte, adita dalla difesa erariale, ha ribadito il generale principio dell'accesso alla pubblica amministrazione per concorso, ritenendo che “la previsione, contenuta nella legge impugnata, di un concorso per l'accesso alla qualifica di funzionario D3 integralmente riservato ai soli dipendenti dell'assessorato all'agricoltura della Regione Calabria che già svolgano le mansioni di ispettori fitosanitari o ne abbiano acquisito la qualifica con la partecipazione a corsi di formazione professionale espletati dalla stessa Regione [...] risulta evidentemente irragionevole”, non essendo stati ravvisati sufficienti motivi per derogare alla regola basilare del pubblico concorso.

²² Su cui cfr. F. Drago, L'attività statutaria, a legislativa e regolamentare della Regione Calabria nella VII legislatura, in *Federalismi.it*, numero 6/2005,

2. La legge 29 dicembre 2004, n. 36, recante *Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1999 n. 23: "Norme per il trasporto pubblico locale*, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nell'art. 1, comma 11, lettere b) e f) dalla Corte costituzionale con **sent. n. 80 del 2006**.

La norma in questione contemplava la data del 31 dicembre 2006 come termine ultimo per gestione dei servizi di trasporto già esercitati in regime di concessione, in deroga alla normativa statale che reca altra disciplina in tema di liberalizzazione dei servizi pubblici locali. La Corte ha ritenuto la disciplina regionale in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. e), in base al quale spetta allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza.

3. Con **sent. n. 233 del 2006**, la Corte costituzionale si è pronunciata su una serie di disposizioni della legge n. 12 del 2005, recante *Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria*. La legge contemplava una serie di fattispecie di *spoils system*, cioè di revoca automatica di funzionari amministrativi al momento dell'insediamento dei nuovi organi rappresentativi della Regione.

Con una prima censura, il Governo lamentava la illegittimità dell'art. 1, commi 1-3, nella parte in cui applicano il criterio della revoca automatica anche alle nomine di rappresentanti regionali in seno agli organi statali, così violando la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento amministrativo nazionale (art. 117, comma 2, lett. g). La Corte, con interpretazione adeguatrice, ha rigettato il ricorso sul punto, ritenendo che "le norme impugnate devono essere intese nel senso che esse non si riferiscono (anche) alle nomine di rappresentanti regionali in organi statali o di enti pubblici nazionali, né ad intese o concerti con autorità statali, ma operano esclusivamente all'interno dell'ordinamento regionale".

Alla stessa maniera, cioè con la tecnica della sentenza interpretativa di rigetto, la Corte ha risposto ad una seconda censura del Governo. Le disposizioni in questione sono quelle dell'art. 1, commi 6, 7, che prevedono la decadenza automatica – sempre in connessione con il rinnovo degli organi rappresentativi - di tutti gli incarichi dirigenziali della Regione, con estensione, secondo il Governo, anche ai livelli dirigenziali non apicali. Infatti, per gli incarichi burocratici non apicali, viene meno quel rapporto fiduciario tra dirigenza e vertice politico che solo potrebbe giustificare la revoca dell'incarico al ricambio degli organi rappresentativi. La Corte, con interpretazione restrittiva, ha stabilito che le disposizioni in oggetto debbano applicarsi solo alla dirigenza generale, e non anche ai livelli dirigenziali inferiori.

Il principio della necessaria differenziazione del trattamento dei livelli dirigenziali con riguardo alle pratiche di *spoils system* è stato fatto valere dal Giudice delle leggi anche con riferimento alle strutture sanitarie, ma in questo caso con una pronuncia di accoglimento. Infatti, posto che la disciplina della legge prevede la decadenza automatica dei direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere, è stata ritenuta illegittima quella disposizione (art. 14, comma 3) che estendeva la decadenza anche ai responsabili dei dipartimenti e distretti sanitari e amministrativi.

Infine, la Corte si è pronunciata anche con riferimento alle nomine dei direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie, dichiarando illegittimo l'art. 24 della legge, il quale, attribuendo il potere di nomina alla Regione, viola sia le disposizioni costituzionali sull'autonomia universitaria (art. 33, comma 6), sia il principio di leale collaborazione fra i diversi enti autonomi, dal momento che non prevede che la nomina avvenga a seguito di intesa tra la Regione e l'università. L'illegittimità è pertanto dichiarata con sentenza additiva, ossia nella parte in cui non prevede un'intesa tra Regione e università.

4. Con **sent. n. 284 del 2006** la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità degli artt. 14, comma 5, e 33, comma 2, della legge 17 agosto 2005 n. 13 (*Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario*). Le disposizioni prevedevano la sospensione della realizzazione e dell'esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani, istituito attraverso i poteri di ordinanza del Commissario delegato dal Governo. La legge, ponendo nel nulla le ordinanze del Commissario, si è infatti posta in contrasto con la legislazione statale vigente in materia, violando le competenze riservate allo Stato in tema di protezione civile.

5. Con **sent. n. 131 del 2008** la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime una serie di disposizioni della legge regionale 10 gennaio 2007. n. 4 (*Cooperazione e relazioni internazionali della Regione Calabria*). Diverse disposizioni della legge in questione, infatti, sono state dichiarate illegittime in quanto prevedevano, in capo alla Regione, poteri ed indirizzi di vario tipo che, secondo la Corte e sulla base della giurisprudenza precedente, erano suscettibili di interferire con la competenza esclusiva dello Stato in materia di politica estera in base all'art. 117, comma 2, lett. a) Cost.

In particolare, sono stati oggetto di annullamento per illegittimità:

- l'art. 5, comma 4, lett. a), b), c), che prevedevano iniziative e progetti regionali attinenti alla cooperazione allo sviluppo, alla crescita e consolidamento della

democrazia e dello Stato di diritto, ed alla promozione e salvaguardia dei diritti dell'uomo nei Paesi interessati;

- l'art. 5, comma 4, lett. da i) a m), che prevedevano sostegno ai programmi di tutela e di valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali e culturali; supporto ad iniziative per la tutela dei minori e dei diritti dell'infanzia, attuazione delle politiche di genere; attività di studio, ricerca e informazione volte a promuovere l'unità e l'identità europea, l'estensione del concetto di cittadinanza e la partecipazione ai processi istituzionali a tutti i livelli; iniziative di informazione, consulenza, predisposizione di progetti di fattibilità e loro realizzazione, al fine di determinare il trasferimento di sistemi e tecnologie appropriate, realizzate da imprese calabresi nell'ambito di programmi di cooperazione finanziati da organismi nazionali ed internazionali, impiego di personale qualificato con compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione internazionale;
- l'art. 5, comma 4, lett. o), che prevedevano interventi regionali innovativi e di sperimentazione nel mercato del lavoro, nel settore del credito e del commercio internazionale, nelle politiche pubbliche per lo sviluppo locale anche ai fini dell'integrazione degli interventi di cooperazione con le attività di sviluppo economico;
- l'art. 5, comma 4, lett. p) (interventi regionali riguardanti il miglioramento dei flussi immigratori nel territorio calabrese, da attuare anche favorendo la selezione positiva, la formazione, l'integrazione e la regolarizzazione degli immigrati, valorizzando le loro rimesse nei paesi di origine e favorendo l'occupazione in tali paesi);
- l'art. 5, comma 4, lett. n), limitatamente al profilo della formazione professionale e promozione sociale dei cittadini stranieri da svolgersi in Calabria e in altri paesi;
- l'art. 6, comma 3, lettere a), c), e), f), che prevedevano iniziative rientranti nella cooperazione umanitaria e di emergenza (fornitura di materiali di prima necessità e attrezzature alle popolazioni colpite; collaborazione tecnica, anche mediante l'invio di personale regionale, ed eventuale coordinamento delle risorse umane messe a disposizione da associazioni o enti; sostegno a progetti predisposti da Enti, associazioni e comitati calabresi che operano per le finalità di cooperazione; raccolta fondi).

Infine, e per conseguenza, è stato dichiarato illegittimo l'art. 8, comma 7, recante le modalità procedurali di attuazione delle attività delle regioni, nei limiti in cui, per l'appunto, tali

procedure sono strumentali alla applicazione di disposizioni di legge regionale che invadano la competenza esclusiva dello Stato.

6. Con **sent. n. 200 del 2008** la Corte costituzionale ha statuito su diverse disposizioni della legge 5 gennaio 2007, n. 2 (*Istituzione e disciplina della Consulta statutaria*). Il ricorso del Governo lamentava la illegittimità costituzionale di norme della legge che attribuivano alla Consulta e ai suoi membri poteri e prerogative ritenuti in contrasto con la Costituzione.

Innanzitutto, la Corte ha dichiarato illegittimo l'art. 3, comma 1, della legge, sulla non perseguibilità dei membri della Consulta per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni. La Corte ha infatti ritenuto la norma in questione una indebita estensione dell'art. 122 Cost. in materia di immunità dei Consiglieri regionali, che come tale deroga al principio di eguaglianza e dev'essere di stretta interpretazione. Inoltre, secondo la Corte, la norma è lesiva dell'integrità della funzione giurisdizionale, ed invade, altresì, la competenza statale in materia di giurisdizione (art. 117, comma 2, lett. 1) Cost.).

Quanto ai poteri della Consulta, la Corte ha riconosciuto a questa la competenza a deliberare non solo pareri, ma anche decisioni sull'interpretazione dello Statuto e delle leggi regionali (art. 7, commi 1, 2, 4-8, art. 8, commi 1-3), specificando però, con interpretazione restrittivo-adequatrice, che tali decisioni hanno efficacia vincolante solo sugli organi regionali interessati, e non sugli organi giurisdizionali, ordinari o amministrativi. In caso contrario, infatti, si lederebbe la sfera di attribuzioni riservata alla giurisdizione. Allo stesso modo, le decisioni in questione non hanno efficacia per gli enti locali, vista la sfera di attribuzione loro riservata ex art. 114 della Costituzione.

In maniera analoga, ma in questo caso con pronuncia di accoglimento, la Corte ha escluso che la Consulta di garanzia statutaria abbia potere di valutare la legittimità di leggi regionali promulgate o di regolamenti emanati (previsto dall'art. 7, comma 3, della legge), poiché ogni valutazione in materia spetta rispettivamente alla Corte costituzionale e ai giudici comuni. Infatti, secondo la stessa Corte, le competenze della Consulta statutaria, per non invadere la sfera di attribuzioni del giudice delle leggi e degli organi giudiziari, devono avere soltanto carattere preventivo ed essere perciò esercitate nel corso dei procedimenti di formazione degli atti.

Per la stessa ragione è stato dichiarato incostituzionale l'art. 8, comma 4, che investiva la Consulta di garanzia statutaria della competenza a pronunciarsi sui conflitti fra organi della Regione o fra Regione e Enti locali, originati da una legge o da un regolamento.

7. Con la **sent. n. 277 del 2008**, la Corte ritorna sulla spinosa questione dei rifiuti e nuovamente censura il legislatore regionale che interferisce con l'operato del Commissario delegato per l'emergenza ambientale. In particolare, la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27 (*Integrazione piano regionale dei rifiuti*) aveva nuovamente sospeso gli effetti di un provvedimento del Commissario, con riferimento alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione. La Corte ha ritenuto lese le competenze statali in materia di ambiente e protezione civile (di legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117, comma 3 Cost.), essendo stati violati i principi fondamentali della legislazione statale.

8. L'art. 20, comma 4, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario*), modificata dagli artt. 1 e 2 della legge della Regione Calabria 20 giugno 2007, n. 12 (*Modifica alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, ed ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario*), conteneva una autorizzazione alla Giunta regionale per la proroga dei contratti di appalto legati alla esternalizzazione de servizi integrati del patrimonio immobiliare, della difesa dell'ambiente, del territorio e dell'amministrazione. Il Governo impugnava la disposizione in parola, ritenendola lesiva della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e)). Successivamente la Regione modificava la norma e il Governo rinunciava al ricorso. Con **sent. n. 320 del 2008** la Corte dichiarava, perciò, la cessazione della materia del contendere.

Non veniva abrogato, invece, l'art. 2 della legge regionale n. 12/2007, che disponeva la proroga dei contratti per la gestione dei servizi di eliosoccorso e disciplinava le procedure di appalto in deroga alla normativa statale. La Corte, con la medesima sentenza e sempre su ricorso del Governo, ha dichiarato incostituzionale la norma per lesione della competenza esclusiva in tema di concorrenza.

9. L'art. 5 della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22 (*Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007*) concedeva contributi pluriennali in favore delle aziende di trasporto pubblico locale senza quantificare l'entità complessiva della spesa. La Corte, con **sent. n. 386/2008**, ha dichiarato illegittimo l'articolo della legge, in quanto contrastante con i principi fondamentali contenuti nella legislazione statale in di armonizzazione dei bilanci e di coordinamento della finanza pubblica.

2.3.2. Ricorsi pendenti

1. Con ricorso n. 6 del 2009, il Governo ha impugnato l'art. 1 della legge 11 novembre 2008, n. 38 (*Proroga dei termini di cui al comma 3, art. 53, della legge regionale n. 15 del 13 giugno 2008*), in materia di autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonte energetica rinnovabile. In particolare, posto che la precedente l.r. 15/2008 aveva disposto la sospensione delle autorizzazioni, la disposizione in oggetto ha stabilito la proroga del termine di sospensione.

Il Governo ha impugnato il provvedimento, sostenendo da un lato la violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di energia (art. 117, comma 3, Cost.), peraltro attuativa di direttive comunitarie; dall'altro, lamentando la lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente (art. 117, comma 2, lett. e), s)); infine, è stato ritenuto leso anche il principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) sotto il profilo della semplificazione e della celerità amministrativa.

2. Sempre in materia di legislazione sulle fonti energetiche rinnovabili, il Governo, con **ricorso n. 17 del 2009**, ha impugnato numerose disposizioni della l.r. n. 42 del 28 dicembre 2008 (*Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili*). In generale, il ricorso governativo ha colpito disposizioni di legge regionale ritenute e in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale o con la disciplina del Protocollo di Kyoto, o anche con la normativa derivante dalle direttive europee.

Fra le disposizioni oggetto di censura si possono ricordare, tra le più degne di nota, l'art. 2, che individua le soglie di potenza autorizzabili nel 2009, violando (secondo il Governo) la normativa di Kyoto; nonché l'allegato alla legge, punto 2.3, che amplia (rispetto ai principi della legislazione statale) le dimensioni degli impianti per la cui costruzione è richiesta la sola DIA, con ciò introducendo una disciplina più liberale rispetto alla legislazione statale di riferimento.

3. Di grande interesse è il ricorso n. 99 del 2009, con cui il Governo ha impugnato la legge regionale n. 25 del 17 agosto 2009 (*Norme per lo svolgimento di elezioni primarie per la selezione dei candidati all'elezione di presidente della giunta regionale*) agli artt. 2, comma 3, 13, comma 3, lett. b), e 15, comma 3, nonché all'art. 9, commi 1 e 4.

L'art. 2 della predetta legge prevede che "I partiti ed i gruppi politici che intendono presentare liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e dell'art. 1 della legge 22 febbraio 1995, n. 43, come integrate e modificate dalla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 e successive integrazioni e modificazioni, partecipano alle "elezioni primarie" e, a pena della esclusione dal rimborso di cui all'art. 15, alle elezioni regionali candidano alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato della rispettiva lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella "elezione primaria".

Il Governo ha censurato la disposizione in parola sotto molteplici profili. Sostiene la difesa erariale che la disciplina delle elezioni primarie non attiene alla disciplina elettorale di cui all'art. 122, che invece attribuisce alla regione la disciplina del sistema di elezione in senso stretto, e non a fasi preliminari alla presentazione della candidature che pervengono esclusivamente alla libertà politica dei partiti, e che pertanto non possono essere disciplinate in maniera vincolante dalla legge. Di conseguenza, sotto un primo aspetto, la legge esorbita dalla competenza regionale; sotto un secondo aspetto, è violata anche, nella prospettiva della difesa erariale, la libertà dei partiti di cui all'art. 49, poiché si impone al partito una precisa modalità di scelta del candidato alla presidenza della regione – le elezioni primarie – sanzionando questo vincolo con l'esclusione dal rimborso elettorale. Inoltre, sempre riguardo alla disposizione in oggetto, il Governo lamenta la violazione dell'art. 51 Cost., che sancisce il diritto di elettorato passivo, dal momento che la partecipazione alle elezioni primarie è da interpretarsi, secondo il Governo, come requisito procedimentale di candidabilità a presidente. Rammenta il Governo che le restrizioni ai diritti politici sono legittime se di stretta necessità e, nella fattispecie, la legge regionale ha ben oltrepassato i limiti posti dalla legge-quadro n. 165/2004 in tema di elettorato passivo.

Con una seconda censura, il Governo ha impugnato anche l'art. 9, commi 1 e 4, lett. a) e b), secondo il cui combinato disposto l'elettore «esprime il proprio voto scegliendo la scheda della lista o della coalizione di liste per la quale intende votare. Le schede, di colore diverso per ciascuna delle liste presentate, sono predisposte dalla regione ...», e «il Presidente ... consegna la scheda della lista richiesta dall'elettore ...» e «deposita ciascuna scheda restituita dall'elettore dopo l'espressione del voto nell'urna riservata alle schede della lista per la quale l'elettore ha espresso il voto».

In tale maniera – sostiene l'Avvocatura generale - si perviene ad una palese violazione della segretezza del voto ex art. 48 Cost., giacché l'elettore, con la scelta della scheda, dichiara di fatto al presidente del seggio per quale partito o coalizione intende votare.

È da segnalare che la legge impugnata è stata modificata, proprio nelle disposizioni *de quibus*, dalla nuova legge regionale n. 38 del 29 ottobre 2009, rendendo forse possibile la cessazione della materia del contendere.

4. Con **ricorso n. 105 del 2009**, il Governo ha impugnato due disposizioni della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35, recante *Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica*. Le disposizioni impuginate sono l'art. 3, comma 3, e l'art. 6, comma 2. Queste, nella prospettazione dell'Avvocatura generale ricorrente, dispongono delle deroghe, in materia di legislazione concorrente, ai principi fondamentali della materia (protezione civile) stabiliti dalla legislazione statale di riferimento. Infatti, le norme in questione sottraggono alcuni tipi di intervento urbanistico alle normali procedure di autorizzazione e/o certificazione contemplate dalla normativa statale e, peraltro, recepite in via generale dalla stessa legge regionale, con ciò asseritamente violando i principi fondamentali della materia.

5. Con **ricorso n. 106 del 2009**, il Governo ha impugnato gli artt. 2 e 3 della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31, recante *Norme per il reclutamento del personale, presidi idraulici*. Le disposizioni censurate prevedono assunzioni nel pubblico impiego in deroga alla regola generale del pubblico concorso, e attingendo personale destinato ai presidi idraulici ora da alcune riserve di personale di ruolo dell'amministrazione regionale, ora dagli impiegati delle imprese che hanno espletato lavori di appalto. Entrambe le categorie di lavoratori sono assunte a tempo determinato nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento secondo le consuete modalità procedurali. Il Governo, nel censurare le predette disposizioni di legge, ha invocato i parametri dell'art. 51 (assunzione per pubblico concorso) e 97 (nella specie, buon andamento della pubblica amministrazione), non ravvisandosi, secondo la difesa erariale, ragionevoli giustificazioni in base alle quali poter ammettere la deroga come legittima.

6. Con **ricorso n. 2 del 2010**, il Governo ha impugnato l'art. 2, comma 3, lett. c), della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40, dal titolo *Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria*. Le disposizioni censurate annettono alla categoria delle cave, di tradizionale competenza legislativa regionale, anche materiali lapidei di demolizione o di risulta o di lavori edili stradali. Secondo il Governo, invece, tali materiali sono stati arbitrariamente sottratti dalla categoria dei rifiuti, la cui disciplina spetta allo Stato ex art. 117, lett. s). Tale ultima catalogazione, sempre secondo il Governo, risulta dalla legislazione statale che

definisce la materia, nonché da direttive comunitarie. Il Governo lamenta pertanto la violazione sia dell'art. 117, comma 2, lett. s), sia il contrasto con il diritto comunitario da parte della legge regionale impugnata.

3. Potestà regolamentare

Anche l'attivazione della potestà di normazione secondaria è stata certamente di proporzioni più cospicue rispetto alla passata legislatura. La Regione ha infatti approvato più di 30 regolamenti sulle più svariate aree di interesse politico. Di seguito se ne riportano gli estremi e le rispettive intitolazioni.

REGOLAMENTO REGIONALE 26 gennaio 2005, n. 1
Disciplina degli interventi per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale di cui alla Legge regionale 9 febbraio 2004, n. 3

REGOLAMENTO REGIONALE 4 marzo 2005, n. 2
Regolamento di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni

REGOLAMENTO REGIONALE 8 marzo 2005, n. 3
Regolamento di organizzazione inerente le funzioni dell'Avvocatura regionale.

REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2005, n. 4
«Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Istituzione di un osservatorio dei prezzi, dei consumi e delle attività produttive» (art. 14 bis L.R. n. 8 del 26/6/2003)

REGOLAMENTO REGIONALE 8 agosto 2005, n. 5
Annullamento [rectius: abrogazione con efficacia ex tunc] del Regolamento Regionale 4 marzo 2005, n. 2.

REGOLAMENTO REGIONALE 24 ottobre 2005, n. 6
Regolamento attuativo dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della Legge regionale 19 novembre 2003, n. 20, per disciplinare l'accesso ai benefici previsti a favore dei soggetti individuati dall'articolo 2 della medesima Legge regionale 19 novembre 2003, n. 20

REGOLAMENTO REGIONALE 24 ottobre 2005, n. 7
Regolamento attuativo dell'articolo 6, comma 1, lettera B), della Legge regionale 19

novembre 2003, n. 20, per disciplinare l'accesso ai benefici previsti a favore dei soggetti individuati dall'articolo 2 della medesima Legge regionale 19 novembre 2003, n. 20.

REGOLAMENTO REGIONALE 5 ottobre 2006, n. 1

Regolamento regionale n. 4 del 10 maggio 2005 recante «Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Istituzione di un osservatorio dei prezzi, dei consumi e delle attività produttive» (Art. 14 bis L.R. n. 8 del 26/6/2003) – modificazioni

REGOLAMENTO REGIONALE 11 novembre 2006, n. 2

Regolamento per il funzionamento della Commissione Regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare.

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2006, n. 3

Attuazione dell'art. 7 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1, concernente il fondo regionale per la prevenzione dei fenomeni dell'usura e del racket.

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2006, n. 4

Organizzazione dei sistemi di controllo interno.

REGOLAMENTO REGIONALE 19 febbraio 2007, n. 1

Regolamento per l'attribuzione di contributi straordinari alle vittime della criminalità organizzata, ai sensi della L.R. n. 7 del 2/5/2001, articolo 9, comma 28.

REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2007, n. 2

Regolamento per il funzionamento del fondo regionale di garanzia per il finanziamento a medio e lungo termine degli investimenti delle imprese Agricole ed Agroindustriali Calabre.

REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2007, n. 3

Regolamento Tavolo Agroalimentare.

REGOLAMENTO REGIONALE 30 luglio 2007, n. 4

Regolamento per le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali della Regione Calabria.

REGOLAMENTO REGIONALE 21 agosto 2007, n. 5

D.Lgs. n. 59/05 – Procedura sul rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

REGOLAMENTO REGIONALE 30 agosto 2007, n. 6

Disciplina applicativa dell'articolo 27 del CCNL del 14/9/2000, dell'articolo 37 del CCNL del 23/12/1999 e dell'articolo 3 della L.R. 10/10/2002, n. 39.

REGOLAMENTO REGIONALE 18 gennaio 2008, n. 1

Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui alle Leggi regionali n. 14/98 (articolo 51) e n. 10/98 (articolo 2, comma 4) e di cui al C.C.N.L. del 14/9/2000 (articolo 28) e del 12/2/02 (articolo 12), disciplinanti l'assunzione a carico della Regione degli oneri relativi a giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa promossi nei confronti di dipendenti o amministratori in conseguenza di fatti o atti connessi con l'espletamento del servizio

REGOLAMENTO REGIONALE 24 luglio 2008, n. 2

Regolamento per il potenziamento delle strutture tributarie regionali e per il contrasto all'evasione, in attuazione dell'art. 17 della Legge regionale 17 agosto 2005, n. 13.

REGOLAMENTO REGIONALE 4 agosto 2008, n. 3

Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.

REGOLAMENTO REGIONALE 27 ottobre 2008, n. 4

Regolamento di attuazione art. 12 Legge regionale 31 marzo 2008 n. 8.

REGOLAMENTO REGIONALE 12 gennaio 2009, n. 1

Regolamento Commissione regionale Tripartita. Art. 6 L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001.

REGOLAMENTO REGIONALE 16 febbraio 2009, n. 2

Modalità di selezione degli esperti individuali per le attività di assistenza tecnica del POR Calabria FESR 2007/2013, del POR Calabria FSE 2007/2013 e del PAR Calabria FAS 2007/2013

REGOLAMENTO REGIONALE 9 marzo 2009, n. 3

Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Comitato Istituzionale Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8.

REGOLAMENTO REGIONALE 15 aprile 2009, n. 4

Autorità Regionale SUA – Stazione Unica Appaltante – Regolamento di organizzazione. (Art. 2, comma 1, legge regionale n. 26/2007 e s.m.i.).

REGOLAMENTO REGIONALE 14 maggio 2009, n. 5

Modifica al Regolamento regionale del 4 agosto 2008, n. 3. («Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali»)

REGOLAMENTO REGIONALE 25 maggio 2009, n. 6

Regolamento per l'utilizzo dell'area polifunzionale "Magna Graecia"

REGOLAMENTO REGIONALE 25 maggio 2009, n. 7

Abrogazione del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 7

REGOLAMENTO REGIONALE 10 giugno 2009, n. 8

Modificazioni ed integrazioni al Regolamento avente ad oggetto «Modalità di selezione degli esperti individuali per le attività di assistenza tecnica del POR Calabria FESR 2007/2013, del POR Calabria FSE 2007/2013 e del PAR Calabria FAS 2007/2013»

REGOLAMENTO REGIONALE 2 luglio 2009, n. 9

Regolamento per la selezione di esperti esterni di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale per l'affidamento degli incarichi di assistenza tecnica previsti dall'art. 2, lettera D) del regolamento recante «Modalità di selezione degli esperti individuali per le attività di assistenza tecnica del Por Calabria FESR 2007/2013, del Por Calabria FSE 2007/2013 e del Par Calabria FAS 2007/2013» e s.m.i.

REGOLAMENTO REGIONALE 4 agosto 2009, n. 10

Regolamento delle attività del Consorzio del Bergamotto. Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 41/2002 ed art. 34 Trattato UE del 25/3/1957 57/01/TI

REGOLAMENTO REGIONALE 4 agosto 2009, n. 11

Compartecipazione alla Spesa Sanitaria – Ticket

REGOLAMENTO REGIONALE 20 agosto 2009, n. 12

Regolamento per la disciplina delle procedure di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile della Regione Calabria.

REGOLAMENTO REGIONALE 1 settembre 2009, n. 13

Regolamenti e manuali per l'accreditamento del sistema sanitario regionale

Si ricorda, inoltre, la Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005, recante il *Regolamento interno del Consiglio regionale*

4. Sistema elettorale, candidati, forze politiche

Il Consiglio regionale, con legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (così come modificata dalla legge regionale 6 febbraio 2010, n. 4 e dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 6), ha sostanzialmente recepito la normativa nazionale sul sistema elettorale nazionale (legge 108/1968, così come modificata dalla legge 43/1995), sebbene con alcuni adattamenti. La novità di maggior rilievo è costituita dall'abolizione del c.d. listino, cioè della lista collegata al Presidente eletto, da cui venivano attinti i candidati per comporre il premio di maggioranza. Ora i seggi che compongono il premio di maggioranza sono ripartiti in base al numero di voti conseguiti dalle liste circoscrizionali collegate al Presidente della Giunta eletto.

Come specificato nei paragrafi che precedono, la regione aveva introdotto anche le elezioni primarie obbligatorie. A seguito dell'impugnazione da parte del Governo, il Consiglio regionale ha modificato la legge stessa, rendendo le elezioni primarie facoltative e rimodellando gli aspetti che più problematicamente incidono sulla segretezza del voto (legge regionale n. 38 del 29 ottobre 2009).

Il Partito democratico si è avvalso di questa modalità di selezione del candidato alla Presidenza, eleggendo Agazio Loiero, Presidente della Giunta uscente, nelle primarie del 14 febbraio scorso. In sostanza, quella di Loiero è dunque una ricandidatura. Loiero sarà sostenuto anche dai socialisti e dalla Federazione della Sinistra (Rifondazione e Partito dei comunisti italiani). È da rimarcare, però, che la coalizione politica nazionale di centro-sinistra si presenta divisa sullo scenario calabrese, dal momento che l'Italia dei Valori e i Radicali appoggeranno la candidatura di Pippo Callipo, famoso imprenditore locale. Non si presenterà in Calabria, invece, la lista Sinistra Ecologia e Libertà del popolare leader pugliese Niki Vendola.

Il Popolo della Libertà, assieme con l'Unione di Centro e ad altri partiti minori, candiderà alla Presidenza regionale il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Scopelliti.